

ORIGINALE

2824/1786

Studio Legale  
Avv. Giuseppina Rizza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa  
TeleFax 09311882881 cell 347 9337377

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA  
SEZIONE LAVORO



*ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza ex art. 151 cpc*

Per SIPALA SILVIA, nata negli Stati Uniti d'America il 22/11/1969 e residente a Solarino in via Ruggero Settimo 39 CF SPLSLV69S62Z4041

SPINALI MANUELA, nata a Augusta il 07/08/1975 e ivi residente in via Ancona 27 CF SPNMNL75M47A494W

CATAUDO CARMELA RITA ROSA, nata a Francoforte il 29/08/1968 e ivi residente in via Montalcone 51 CF CTDCML68M69D768T

SPADA GIUSEPPINA, nata a Floridia il 01/06/1968 e ivi residente in via Polissena 227 CF SPDPPP68H41D636I

GIBRISCO MARIA MONIA, nata a Lentini il 17/07/1980 e ivi residente in via Roberto Ruffilli 11 CF GIBMAN80L57E332D

PAGGIO FRANCESCA, nata a Noto il 02/04/1968 e ivi residente in via Lago Ugo 36 CF PGPFNC68D42F943X

FRANCALANZA FLORINDA, nata a modica il 24/05/1973 e residente a Siracusa in via Sicilia n.82 CF FRNFRN73E64F258Y

MAZZIOTTA VALENTINA, nata a Augusta il 26/08/1975 e ivi residente in c.da Oliveto CF MZZVNT75M66A494G

PETRUZZELLO MARIA GRAZIA, nata in Svizzera il 2/12/1966 e residente a Floridia in viale Vittorio veneto 186 CF PRTMGR66T42Z133X

BUCCHIERI SEBASTIANA, nata a Monterosso Almo il 26/04/1961 e residente in Siracusa via Alaimo da Lentini 61 CF BCCSST61D66F610S,

BORGESE MARIA, nata a Noto il 18/12/1959 e residente a Rosolini in via Cav. Giannuso CF BRGMR459T58F943T

CAPPELLO SOFIA, nata a Sortino il 28/05/1959 e ivi residente in trav. 1 maggio 25 CF CPPFO59E68I864K

GILBERTO PAOLA, nata a Augusta il 10/09/1975 e residente in Suzzara in via Spadolini 6 CFGLBPLA75P50A494Z

TRINCALI STEFANIA, nata a Augusta il 16/09/1978 e ivi residente in via Saluta 36 CF TRNSFN78P56A494O

SILVIZIO LUCIA, nata a Augusta il 23/07/1976 e residente a Sortino in via Moro 3 CF SLLLCU76L63A494A

TEMPIO GINA, nata a Augusta il 2/08/1964 e ivi residente in via Amara 8 CF TMPGNI64M42A494G

DI DOMENICO MARIA PAOLA, nata il 22/02/1975 a Siracusa e residente a Camicarini Bagni via Garibaldi 215 CF DDMMP75B621754W

Deposito in Cancelleria  
oggi 26 SET 2011

In Cancelleria  
SARONNO

GIACCOTTO VINCENZA, nata in Australia il 20/03/1955 e residente in Siracusa via Vittorio Guardo 18 CF GCCVCN55C60Z700E


GALLETTA MARIA, nata a Messina il 8/09/1966 e residente a Augusta in via Pentelliera 15 CF GILMRA66P48F158W

PALERMO ELEONORA, nata a Catania il 29/05/1963 e residente in Augusta via Modena 11 CF PLRLNR63E69C3511

elettivamente domiciliati in Siracusa via Unione Sovietica 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto (RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it)

**Contro**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del legali rappresentanti *pro-tempore* con sede in Siracusa



**e nei confronti dei**

docenti precari inseriti nelle Graduatorie - scuola primaria e dell'infanzia del AT di Siracusa, senza titolo abilitante all'insegnamento del sostegno, che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria con disponibilità su sostegno in deroga presso l'Ambito della provincia di Siracusa per l'a.s. 2017/2018 in corso

**per la declaratoria**

del diritto delle ricorrenti, docenti di ruolo senza titolo, ad ottenere l'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA su posto di sostegno in deroga per l'a.s. 2017/2018 in corso per scuola primaria e dell'infanzia

**PREMESSA**

I ricorrenti sono docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato della scuola primaria e dell'infanzia - posto comune. A seguito delle operazioni di assunzione legge 107/2015 venivano assunte in ruolo con sede di titolarità in scuole poste al di fuori della Sicilia. Pertanto, presentavano domanda di mobilità (trasferimento) sia per l'a.s. 2016/2017 che per l'a.s. 2017/2018 in corso ma senza esito, così rimanendo titolari e con sede di servizio anche per il corrente anno scolastico al di fuori della regione Sicilia.

Nell'a.s. 2016/2017 ottenevano l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno senza titolo in deroga, in ossequio alle direttive dell'USR Sicilia e dell'AT Siracusa, del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/2017 in Sicilia del 24/08/2016. Infatti, a seguito presentazione della domanda di assegnazione provvisoria e della manifestazione della disponibilità a insegnare su sostegno, seppur senza titolo, l'AT di Siracusa, dovendo garantire la disponibilità di docenti per tutti gli alunni disabili iscritti, esaurite le graduatorie GAB e GI dei docenti con titolo di specializzazione, conferiva i posti di sostegno residui disponibili ai docenti DI RUOLO senza titolo nelle operazioni di assegnazione provvisoria che non avevano ottenuto il trasferimento e avevano richiesto l'assegnazione provvisoria. In tal modo si consentiva, altresì, il rientro nella sede di residenza dei docenti fuori sede.

Anche per il corrente anno scolastico, i ricorrenti presentavano domanda di assegnazione provvisoria su posto comune nella provincia di Siracusa, ma non l'ottennevano per mancanza di disponibilità su posto comune. In ogni caso, manifestavano la disponibilità ad assumere l'incarico di assegnazione provvisoria anche su sostegno senza titolo, come il precedente anno scolastico.

L'AT di Siracusa, si determinava, però, ad adottare una differente modalità di copertura dei posti di sostegno in caso di esaurimento delle GAE e GI dei docenti con titolo di specializzazione, utilizzando gli stessi posti residui non per le operazioni di assegnazione ai provvisorie dei docenti di ruolo, come lo scorso anno, ma per il conferimento delle supplenze ai docenti delle GI scuola primaria e dell'infanzia, senza titolo, aderendo alla circolare MIUR del

28/09/2017

anno determina una grave violazione del diritto dei docenti di ruolo ad ottenere l'assegnazione provvisoria nell'ambito provinciale di propria residenza vedendosi scavalcati da docenti precari e privi di titolo abilitante al sostegno.

\*\*\*\*

Per una migliore intelligenza dei fatti si formula una breve premessa sulla normativa di settore. Per ORGANICO DI DIRITTO si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale assegnata annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste. Si tratta di un organico previsionale e i posti che spettano alle istituzioni scolastiche sono determinati tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti e dei piani orari delle singole materie di insegnamento.

Confrontati i posti così determinati si possono rilevare situazioni di esubero o di vacanza. I posti vacanti sono utilizzati per tutte le operazioni di trasferimento/passaggio.

ORGANICO DI FATTO: successivamente alle iscrizioni degli alunni, dopo la formazione dell'organico di diritto, si possono verificare delle modifiche allo stesso e i numeri possono cambiare arrivando, così, all'organico di fatto cioè a quell'organico che consente realmente a settembre, ovvero all'inizio dell'anno scolastico, il buon funzionamento di tutte le classi.

La differenza sostanziale è legata, quindi, alle iscrizioni degli alunni: nel primo caso (organico di diritto) sono effettuate entro le scadenze prestabilite, e quindi si può ricondurre la definizione dell'organico di diritto a un concetto di previsione, mentre il termine "organico di fatto" indica una condizione che si verifica successivamente in seguito alle variabili e che fotografata non più una previsione ma una "realtà".

Annualmente il MIUR emana circolari apposite dove vengono impartite istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto è propedeutico rispetto alle operazioni di

Orbene, lo scorso anno la Regione Sicilia/AT Siracusa ha disposto che i posti di sostegno in deroga fossero attribuiti ai docenti di ruolo senza titolo richiedenti assegnazione provvisoria. Nel corrente anno scolastico il MIUR ha emanato la circolare sulle supplenze del 28/0/2017 in cui ha previsto, invece, che i posti di sostegno in deroga fossero assegnati alle GI per le supplenze, e il CCNI mobilità annuale, ove nulla è stato disposto in merito ai posti di sostegno

\*\*\*\*

Nell'ipotesi specifica dei posti su sostegno, esistono, naturalmente, apposite graduatorie di docenti precari muniti di titolo di specializzazione aspiranti alle supplenze nonché docenti di ruolo su sostegno. Tuttavia, la particolarità del caso, impone al MIUR, ove la richiesta di discenti H iscritti e presenti in organico di fatto sia superiore al numero dei docenti muniti di titolo di specializzazione inseriti nella graduatoria e disponibili, di attingere anche dal contingente dei docenti su posto comune senza titolo, così configurando l'ipotesi c.d. del conferimento del "sostegno in deroga".

richiedente, si procedere al conferimento delle supplenze temporanee ai precari da GI. (ruolo). Successivamente al completamento delle operazioni di mobilità annuale sopra inabili e a genitori, corrispondenti a diritti costituzionalmente garantiti, per i soli docenti di esigenze familiari, come ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, assistenza a figli minori o dei docenti in esubero senza sede) e **assegnazione provvisoria** (in presenza di particolari propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: utilizzazione (nel caso titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la annuale, cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è

In particolare, il personale della scuola di ruolo ha la possibilità di partecipare alla "mobilità supplenze personale docente di ruolo".  
 • le operazioni di utilizzazione e **assegnazione provvisoria** cioè la mobilità annuale del determinate con l'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico di diritto si effettuano:

Con il nuovo organico (organico di fatto) si determina il quadro complessivo delle disponibilità ottenuto sempre confrontando l'organico complessivo con i docenti titolari e tenendo conto anche dei posti disponibili derivanti da alcune tipologie di assenze del personale docente quali comandi, servizi presso altri enti, mandati politici o sindacali ecc. Sulle disponibilità (rectus testamento)

scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell'organico di diritto successivo e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative all'anno scolastico

in deroga in favore dei docenti di ruolo senza titolo, diversamente dallo scorso anno. CCNI non recepito dalla Regione Sicilia con il CRI.

Concretamente nel corrente anno scolastico, nella Regione Sicilia sono stati individuati per il sostegno per Siracusa n.966 posti in organico di diritto e un totale di posti assegnati in deroga di n.370 per un totale organico di sostegno di 1336. L'AT di Siracusa ha quindi pubblicato le disponibilità nell'Ambito sia per la scuola dell'infanzia che per la primaria. Successivamente si è rilevato che le graduatorie ad esaurimento relative al sostegno per ogni ordine e grado erano esaurite e, pertanto, si è autorizzata la copertura dei posti di sostegno in deroga. Tuttavia, tale deroga è andata ad esclusivo appannaggio delle supplenze temporanee dei docenti precari senza titolo, come esposto in precedenza.

Così si è determinata la situazione in cui il posto di sostegno è stato conferito ad un docente precario privo di titolo di specializzazione per il contratto a tempo determinato e i docenti di ruolo, seppur senza titolo ma che hanno insegnato su sostegno in deroga lo scorso anno, hanno visto rifiutata l'assegnazione provvisoria in deroga su sostegno e sono rimasti nelle sedi di servizio al di fuori della regione Sicilia.

Chiara è quindi che le ricorrenti avrebbe potuto ottenere l'assegnazione su sostegno in deroga per il corrente a.s. evitando di dovere partire e lasciare la famiglia per svolgere il servizio nella sede di titolarità fuori dalla Sicilia.

Tanto determina una lesione del diritto del docente di ruolo sotto molteplici motivi di

#### **DIRITTO**

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI FAVOREVOLI**

In merito si ha già giurisprudenza favorevole ai ricorrenti.

In dettaglio il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro (giudice Elena Vezzosi) con ordinanza n. 180 del 23/01/2017 statuisce che "Nell'attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d'istituto." in accoglimento di un ricorso presentato dall'avvocato Gaetano Liperti, del foro di Catanzaro, nell'interesse di una docente titolare di cattedra in Emilia ma che aveva richiesto di essere assegnata ad una scuola della provincia di Crotona per far valere il proprio diritto al ricongiungimento familiare. Tale diritto le era stato negato dall'ufficio scolastico provinciale di Crotona che, nell'attribuire i posti disponibili sul sostegno nelle scuole primarie e dell'infanzia, una volta esauriti i docenti in possesso del titolo di specializzazione, ha proceduto alla stipulazione di contratti a tempo determinato anziché usufruire dei docenti di ruolo, immessi in servizio nelle zone più disparate d'Italia a causa del piano straordinario di assunzioni della c.d. legge sulla "buona scuola".

Il giudice stabilisce, sostanzialmente che "nell'attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto" e stabiliscono l'irregolarità delle procedure con cui "nell'attribuire i posti disponibili sul sostegno nelle scuole primarie e dell'infanzia, una volta esauriti i docenti in possesso del

posto di sostegno, le assegnazioni provvisorie del personale senza titolo al quale venga proposto l'impiego su contratti a tempo determinato al personale senza titolo da uno scorrimento della graduatoria per riservare un numero di posti in deroga corrispondente, ma poi far precedere la stipula di analogia a quanto già fatto. Ovvero, definire il numero di docenti specializzati ai quali che stabilisca quanto richiesto, ma corre invece l'obbligo per l'amministrazione di procedere in Sulla base di queste premesse, appare chiaro che non è necessario alcun contratto integrativo proposta di impiego su quei posti prima di procedere con contratti a tempo determinato.

con personale non specializzato, il dipendente a tempo indeterminato ha diritto a ricevere la specializzato per la miglior tutela del (disabile) e residuano posti che andranno coperti comunque non c'è personale specializzato (che deve essere necessariamente preferito a quello non famigliari al personale a tempo indeterminato che ne abbia fatto richiesta. Se, contestualmente, ed amministrativa, va garantito il diritto all'avvicinamento per gravi motivi personali o Le decisioni si basano sul principio che, indipendentemente dal contratto stipulato tra sindacati scuola".

provvisoria, oggi ubicati nelle più disparate zone d'Italia dopo le assunzioni della "buona ma dovevano prioritariamente essere assegnati i docenti di ruolo richiedenti assegnazione non potevano essere nominati i supplenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento e d'istituto, sostegno, all'inizio di quest'anno scolastico. Chiarisce nuovamente che per coprire quei posti contestazioni dei docenti di ruolo che non avevano ottenuto l'assegnazione in deroga su di Reggio Emilia sezione lavoro ha confermato il citato orientamento accogliendo le Ed ancora con ordinanza n. 848 del 27/03/2017 (giudice Maria Rita Serti), sempre il Tribunale disponibile personale in ruolo".

perché mai, in linea generale, il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia Tribunale emiliano – questo meccanismo è anche logico, dal momento che non si comprende assunzione a tempo determinato. Ancora prima che giuridicamente legittimo – ha affermato il dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano verificato l'inesistenza di personale specializzato, il MUR è tenuto a iniziare le operazioni di In particolare si è ritenuta illegittima la prassi utilizzata a Crotona, stauendo che "dopo aver

titolo di specializzazione" si stipulano "contratti a tempo determinato anziché usufruire dei docenti di ruolo, immessi in servizio nelle zone più disperate d'Italia a causa del piano straordinario di assunzioni della cosiddetta legge sulla "buona scuola".

#### VIOLAZIONE DELLE NORME DI SETTORE

L'attribuzione dei posti di sostegno in deroga alle supplenze per docenti senza titolo, seppur in ossequio alla circolare MIUR 29/08/2017, è in contrasto con la normativa di settore che impone, con fonti superiori, la primaria tutela del docente di ruolo sotto molteplici motivi

Infatti, è in contraddizione con gli atti del MIUR che hanno disciplinato le operazioni di assegnazione provvisoria del corrente anno scolastico. Il CCNI 2017/2018, che disciplina le operazioni di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/2018, all'art.3 comma 1 richiama l'art.4 comma 3 lettera d del CCNL 29/11/2007, che attribuisce alla contrattazione integrata la funzione di statuire i criteri di utilizzazione del personale. Si rileva, quindi, la prevalenza della contrattazione nella gestione del rapporto di lavoro nei confronti della circolare ministeriale, ingiustificabile di disapplicazione ove in contrasto con le specifiche norme a tutela del lavoratore/docente.

Ed ancora, è in contrasto con il CCNI che al comma 2 dell'art.3 prevede che le operazioni di assegnazione riguardano anche i posti in deroga in attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 80/2010 e al comma 3 che bisogna garantire la continuità didattica, e le esigenze e disponibilità dei docenti interessati. (rectus docenti di ruolo soggetti delle operazioni di assegnazione provvisoria). Ulteriore contrasto si ha con l'art.8 e 9 del CCNI citato. Infatti il comma 2 dell'art.9 nell'individuare la sequenza operativa in materia di sostegno limita l'attribuzione dei posti di sostegno in deroga ai docenti di ruolo solo in presenza di docenti precari SENZA TITOLO. Una attenta lettura, rileva che avendo il legislatore posto tale espresso limite indicando solo la preferenza per i precari SPECIALIZZATI, non ha inteso ricomprendere i docenti precari SENZA TITOLO. Ciò appare logico poiché il docente di ruolo vede limitato il proprio diritto solo in presenza di soggetto che ha la professionalità specifica per il sostegno. Deve invece essere preferito, in quanto docente qualificato e con esperienza, anche se non munito di titolo specifico, al precario di posto comune che difetta sia di esperienza che di specializzazione.

Infatti, la condotta dell'AT di Siracusa è contraddittoria con gli atti del MIUR citati poiché in presenza di una vacanza fattuale di posti per il sostegno preferisce assegnarli a soggetti non specializzati per il sostegno privi di qualsiasi specifica formazione all'insegnamento nonché di esperienza pratica piuttosto che a docenti che hanno conseguito una specializzazione, seppur per l'insegnamento su posto comune, ma che hanno competenze anche su sostegno, acquisite

attraverso percorsi formativi obbligatori di aggiornamento per i docenti di ruolo che prevedono anche moduli di istruzione in tema di disabilità, oltre ad avere una concreta esperienza sul campo nella didattica.

Una interpretazione diversa del CCNI è in contrasto con le norme di settore e ne imporrebbe, in via subordinata, la disapplicazione a tutela del diritto al lavoratore/docente come meglio specificato nei seguenti motivi di diritto, che concretano in capo ai ricorrenti un diritto soggettivo meritevole di tutela con disapplicazione degli atti contrari della PA, compresa la circolazione ministeriale sulle supplenze.

### **DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DOCENTI QUALIFICATI PUR SENZA TITOLO SOSTEGNO E DOCENTI NON QUALIFICATI**

La condotta dell'AT di Siracusa che ha preferito l'attribuzione dei posti di sostegno in deroga a docenti precari non qualificati e senza titolo a fronte di docenti di ruolo con esperienza e qualità nel settore determina la violazione del divieto di disparità di trattamento e di discriminazione previsti non solo dall'art.3 della Costituzione, ma anche dall'art 6 del D. Lgs 368/01 e dall'art.45 comma 2 D Lgs 165/01.

Infatti, in tal modo non sono state valorizzate le differenze in termini di posizione (ruolo e precario) e di qualificazione e professionalità acquisita.

### **VIOLAZIONE DELL'ART.97 COSTITUZIONE**

La condotta della PA che nella gestione del servizio di istruzione del disabile ha disposto l'assunzione di docenti senza titolo e precari a fronte di docenti di ruolo qualificati ed esperti, seppur non specializzati in sostegno, viola art.97 Cost. che impone il buon andamento della PA. Infatti, ha determinato un pregiudizio al servizio offerto all'allunno h, lesa la continuità didattica rispetto all'as. 206/2017 precedente, dove l'incarico era conferito ai docenti di ruolo, ha altresì determinato una duplicazione della spesa pubblica retribuendo docente precario con la stipula di contratti a tempo determinato per l'a.s. in corso in luogo di utilizzare un docente già assunto a tempo indeterminato ed in forza nel sistema scuola che chiede l'assegnazione provvisoria motivata da serie esigenze familiari anche costituzionalmente tutelate.

### **LESIONE DEL DIRITTO DEL DOCENTE DI RUOLO ALL'ASSEGNAZIONE**

#### **PROVVISORIA TU Scuola art. 475.**

Ulteriore profilo di illegittimità della condotta dell'AT di Siracusa si concreta nella lesione del diritto del docente di ruolo a vedere accolta al domanda di assegnazione. Infatti, l'assegnazione provvisoria viene istituita proprio al fine di tutelare specifiche esigenze familiari e personali dei docenti di ruolo che hanno naturale precedenza rispetto al residuo interesse alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. Diritto tutelato dalla legge e persino dalla c.d decreto Brunetta che ha prevalenza su circolari e contrattazione collettiva sindacale.



Ed ancora, la tutela dei diritti dei disabili trova espressa formulazione, quale diritto inviolabile di rango costituzionale, nel nostro ordinamento, con esprese previsioni di legge ed è stato più volte riconosciuto e tutelato anche da consolidata giurisprudenza. Basti citare l'art. 1 comma 72 della L. 662/1996 impone di garantire la continuità didattica per gli alunni portatori di handicap. L'art. 2 comma 1 OMPI 30/04/1998 n. 208 suggerisce agli ex Provveditorati agli Studi di valutare l'opportunità di garantire agli alunni portatori di handicap la continuità didattica con la attribuzione del medesimo insegnante di sostegno, soprattutto negli studi elementari. L'art. 9 dell'OMPI 30/04/1998 n. 208 afferma la necessità di adottare per l'integrazione in via primaria degli alunni disabili i provvedimenti tesi a garantire la stabilità del relativo personale docente di scuole primarie. L'art. 3, comma 1, lettera a della L. 53/2003 prevede la continuità didattica del docente presso l'istituzione scolastica quale condizione fondamentale dello sviluppo della qualità del sistema scolastico. La CM n. 1 del 4/01/1988 suggerisce la realizzazione di progetti

scolastico che si relaziona con l'allievo/a disabile ed è frutto dell'azione progettuale della educativo-didattica, dunque, non è legata al solo docente di sostegno ma a tutto il personale è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PBI. La continuità bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata continuità didattica all'art. 14, comma 1, secondo cui "La continuità educativa e didattica per le degli alunni con disabilità, il MIUR ha introdotto nuove disposizioni volte a garantire la 66/2017, attuativo della legge n. 107/2015, e recante norme per la promozione dell'inclusione garantire la maggior efficacia del percorso educativo. Tant'è che con il decreto legislativo n. Continuità didattica che è espressamente tutelata dalla legge di settore proprio al fine di docenti precario lede la continuità didattica sia dei discendenti disabili che dei docenti.

La condotta dell'AT di Siracusa, che pur in presenza dei medesimi docenti di ruolo che avevano prestato attività su sostegno ha preferito conferire l'attività di insegnamento all'alunno h ad altro

**LESIONE DELLA CONTINUITA' DIDATTICA DEI DISCENTI DISABILI**

in favore della promozione di assunzioni temporanee per i precari.

E' chiaro che la condotta dell'AT ha leso il diritto sopra garantito e tutelato dei docenti di ruolo, sovraordinata agli atti amministrativi esecutivi come la circolare).

disciplinata all'art. 475 del TU della Scuola, (avente natura legislativa e pertanto fonte lavoro del dipendente pubblico ormai equiparato al dipendente privato ed è espressamente soddisfare tali necessità. Pertanto, si colloca, tra gli strumenti fondamentali a tutela del diritto al esigenze familiari e personali di scegliere una sede temporanea di lavoro congeniale a legislatore per garantire ai propri dipendenti (docenti di ruolo) in presenza di particolari Giova rilevare che l'assegnazione provvisoria si colloca in quegli strumenti posti in essere dal

individualizzati unitari per gli alunni disabili al fine di impedire un'esperienza didattica fraturata. Gli artt. 12 e 14 della L. 104/92 impone il divieto di causare regressioni all'alunno disabile a causa del cambiamento della figura di sostegno (CDS 3014/2009).

Principi normativi recepiti anche dalla Giurisprudenza che ha sancito la natura di diritto inviolabile del diritto all'istruzione e alla continuità didattica dei docenti disabili, anche attraverso la garanzia della permanenza del medesimo insegnante di sostegno per l'intero percorso didattico (Tar Liguria 742/2009, Tar Brescia 1773/2008, Tar Napoli 19589/2005, ex multis) e affermato la valenza particolare che la continuità didattica assume per gli alunni disabili anche rispetto alle attività organizzative annuali della docenza di sostegno effettuate dal MIUR, essendo diritto fondamentale la cui fruizione deve essere assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza proficua della scuola. Principio questo che applicato al caso in esame assume ancor più valore ove si consideri che i ricorrenti hanno svolto servizio proprio come docenti di sostegno, in deroga, nello scorso anno scolastico.

**VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO**

La Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26/02/2010 ha ribadito il diritto fondamentale del disabile all'istruzione la cui fruizione va assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee. La citata sentenza ha sancito l'illegittimità dell'art. 2 commi 413 e 414 della legge 24/12/2007 n. 244 nelle parti in cui fissa un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno ed esclude la possibilità di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti in situazione di grave disabilità. La legge n. 104/92 stabilisce nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 24/07/1977 n. 616 e ssmm, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap sono garantiti mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Tuttavia, in virtù della previsione costituzionale, in caso di carenza di docenti specializzati è possibile attingere in deroga ad altri docenti, che, in conformità a tale pronuncia, l'art. 19, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111), nel sancire che "l'organico di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", tiene fermo il principio secondo cui "è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.

Orbene, la condizione primaria è che tali docenti in deroga siano qualificati, seppur non specializzati, allo svolgimento del servizio richiesto per l'alunno h. Chiaro è che il docente di ruolo per esperienza (operando su posto comune ma in classi con la presenza di alunni h con

insegnanti di sostegno) e per il naturale processo di formazione e di aggiornamento professionale maturato durante l'esercizio della professione come prescritto dal MIUR in corsi di aggiornamento e perfezionamento, ed ancora poiché ha già esercitato lo scorso anno la docenza su sostegno in assegnazione provvisoria, è sicuramente maggiormente qualificato di un docente precario inserito in GI su posto comune privo della naturale esperienza concreta e formazione, proprio per la natura precaria e saltuaria della sua esperienza lavorativa alle dipendente del MIUR nell'insegnamento.

#### DOMANDA CAUTELARE

Nelle more del Giudizio, ai ricorrenti deriverebbe un grave ed irreparabile danno idoneo a richiedere ed ottenere una misura cautelare. Non sussiste, infatti, un rimedio cautelare tipico che la ricorrente avrebbe potuto esperire per cui si rende necessario far ricorso al rimedio atipico residuo dell'art. 700 c.p.c.; sussiste il requisito del "*funus boni juris*" rintracciabile nelle univoche ed assolutamente esaurienti argomentazioni di diritto esposte; sussiste, infine, il requisito del "*periculum in mora*" in quanto parte ricorrente subisce dal protrarsi della situazione illegittima verificatasi, della mancata assegnazione provvisoria un pregiudizio imminente e, quello che più conta, certamente irreparabile non solo sotto l'aspetto economico ma soprattutto sotto l'aspetto della tutela psicotica delle figlie minori e dei disabili assistiti, per i motivi di cui si dirà in seguito.

**NATURA DELLA DOMANDA:** La domanda ha ad oggetto ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, ovvero un diritto che ha la durata limitata al corrente anno scolastico, per come descritta in premessa. Pertanto, un ordinario giudizio di merito, nei normali termini di durata, non consentirebbe la tutela del diritto pervenendo la sentenza dopo il termine dell'anno scolastico a giugno/luglio 2018. La matura della domanda richiede l'applicazione di un provvedimento d'urgenza che faccia giustizia in termini brevi e prima della fine dell'anno scolastico.

#### PREGIUDIZIO ALLA FAMIGLIA CON MINORI E LESIONE DEL DIRITTO AL

**LAVORO:** Le ricorrenti sono in servizio fuori dalla Sicilia e, pertanto, lontano dalle famiglie. Dovrebbero, quindi, rinunciare la posto di lavoro e al relativo corrispettivo economico per stare vicino ai familiari disabili e ai figli minori. Tanto determina una lesione del diritto al lavoro e al diritto di autonomo sostentamento meritevole di tutela cautelare. Va, infatti, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2, 4 e 36 Cost), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, come riconosciuto e tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta

altresi nel fare arduo del lavoratore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione dei provvedimenti per cui è causa, consiste, in primo luogo, nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa ad essa spettante nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, inducendola a scelte di vita diverse da quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, con conseguente stravolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali che le sono propri.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

L'illegitimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per la ricorrente, l'allontanamento dal proprio coniuge e dai figli con un grave pregiudizio per l'unità del nucleo familiare.

Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli art. 29, 30, 31 e, in particolare, con l'art. 37, che recita: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione".

Inoltre, il lavoro che è la garanzia della possibilità di autonomo sostentamento. Il danno che ne deriva è l'impossibilità per la ricorrente di far fronte alle necessità della propria famiglia, in considerazione del fatto che, l'assegnazione in una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determina un danno irreparabile e la costrunge in caso di rigetto del presente ricorso a rinunciare al posto di lavoro. L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia. Non può, insomma, dubitarsi, che la previsione della assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno e che lo stesso non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante un provvedimento d'urgenza. In altri termini, l'impossibilità per la ricorrente di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorable mediante la previsione di una tutela risarcitoria. Pertanto risulta palese che la mancata assegnazione provvisoria arreca un danno economico che, già di per se, costringerebbe la ricorrente a rinunciare alla detta assegnazione, risultando, di fatto, impossibile per la stessa garantire sostentamento proprio e della propria famiglia considerando le spese che sarebbe costretta a sostenere a fronte dello stipendio che la stessa percepirebbe.

Le ricorrenti sono madri di figli minori, che restano privi della figura materna non potendo essere radicati dal contesto scolastico e sociale per trasferirsi con la madre e rimanendo quindi affidati al padre e alla famiglia di origine, con carenza della figura materna. L'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere il lavoro con il rischio che il protrarsi della lontananza possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti e stabilità familiare del lavoratore.

### ISTANZA PER NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. CON PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR.

Rilevato che i soggetti controinteressati non sono individuabili nominativamente interessando tutti i docenti precari senza titolo che aspirano alla supplenza in deroga su sostegno, dell'AT di Stracusa, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, e la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari; la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telex*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la riformazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]". (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito *internet* del MIUR). FA ISTANZA Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### VOGLIA AUTORIZZARE

L'A NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) copia del ricorso

Avv. Giuseppina Rizza

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa conclude affinché  
**PIACCIA**  
 all'Ultime Sig. Giudice adito, *reiectis adversis*, previ gli incumbenti processuali preliminari e  
 rituali di legge, ex art. 700 c.p.c., **AUTORIZZANDO LA NOTIFICA EX ART. 151 CPC** come  
 da superiore istanza, ritenuti sussistenti l'urgenza adottare i provvedimenti necessari all'eliminazione del  
 pregiudizio di cui in premessa, atti ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza  
 definitiva di merito, con disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente ritenuti  
 illegittimi, ed in particolare statuendo: 1. il diritto delle ricorrenti ad ottenere l'assegnazione  
 provvisoria su sostegno in deroga presso l'Ambito Provinciale di Siracusa per l'a.s. 2016/2017;  
 2. la condanna delle Amministrazioni convenute ad emettere ogni necessario provvedimento,  
 con eventuale rettifica e/o disapplicazione e/o revoca e/o annullamento di qualsivoglia atto o  
 provvedimento, ove ritenuti ostativi, lesivi o in contrasto con tale diritto e statuizione; 3. Con  
 vittoria di spese e compensi da DISTRARSI a favore del difensore.  
 Si producono: 1) CCNI 2017/2018 stralcio; 2) CCNL 2006/2007 stralcio; 3) nota assegnazione  
 in deroga liberatoria AT Siracusa; 4) circolare 29/08/2017 supplenze; 5) disponibilità sostegno  
 USR Sicilia; 6) disponibilità sostegno contenente: domanda di mobilità e diniego, domanda  
 affidata; 9) fascicolo di ogni ricorrente contenente: certificazioni stato di famiglia e residenza e  
 assegnazione provvisoria a.s. 2016/2017 su sostegno.  
 Si dichiara che la causa ha valore indeterminato e il contributo unificato è pari a € 259,00  
 Siracusa, 20 settembre 2017

(d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come docenti precari inseriti nelle  
 Graduatorie - scuola primaria e dell'infanzia del AT di Siracusa, senza titolo abilitante  
 all'insegnamento del sostegno, che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria con disponibilità  
 su sostegno in deroga presso l'Ambito della provincia di Siracusa per l'a.s. 2017/2018 in corso  
 che in virtù dell'accoglimento del ricorso si vedrebbero revocata la nomina a tempo determinato  
 testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

\*\*\*\*

Studio Legale Rizza  
Avv. Giuseppina Rizza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa  
Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881

Procura speciale alle liti

Io sottoscritto **SILVIA SIPALA**  
l'Avv. Giuseppina Rizza del Foro di Siracusa CF RZZGPP77A621219Y con potere di rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento innanzi al  
nominato e costituito mio procuratore e difensore  
nel confronti di ALLUR-ART SA  
di Cosyll

contendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domotili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo in tutto e per tutto e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato in Siracusa via Unione Sovietica 4 fax 09311882881 PEC avv.giuseppina.rizza@pecimpressait

Dichiaro di essere stato/informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni e della prevedibile durata del processo, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e dell'importanza dell'incarico, del grado di complessità dell'incarico che con la conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfetarie, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Firma

*Silvia Sipala*  
*Veronica Sipala*

MA 20

Studio Legale Rizza  
Avv. Giuseppina Rizza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa  
Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881

Procura speciale alle liti

Io sottoscritto Stefano, Attilio, Nicolò  
l'Avv. Giuseppina Rizza del Foro di Siracusa CF RZZGPP77A62L219Y con potere di rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento innanzi al C.T.P.M.  
nel confronti di A.T.M.


conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti, si accettare la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande risarcitorie ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assistere in giudizio presso lo studio dell'avvocato in Siracusa via Unione Sovietica 4 fax 09311882881 PEC avv.giuseppin.rizza@pec.impresa.it

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché del fatto che l'espertimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.  
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.  
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.  
Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.  
La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Firma

Giuseppina Rizza  
Stefano, Attilio, Nicolò  
Monarca Spunzi

Rizza & Jura  




Studio Legale Rizza  
Avv. Giuseppina Rizza  
Patrocinante in Cassazione  
ViaUnione Sovietica 4 - 96100 Siracusa  
Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881


Procura speciale alle liti

La sottoscritta **SILVANO LUCIA** nominò e costituì il procuratore e difensore  
l'Avv. Giuseppina Rizza del Foro di Siracusa CF RZZGPP77A62L219Y con potere di rappresentarmi e difendermi in  
ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento innanzi al **C.T.J.A.**  
nei confronti di **\* T.J.A.**

contendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli  
interessi, accettare la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione  
in giudizio, rinunziare la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande  
e controdomande, azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed  
in ogni altro modo sia d'ora per ora e valido l'operato del suddetto legale.

Il luogo domicilio presso lo studio dell'avvocato in Siracusa via Unione Sovietica 4 fax 09311882881 PEC  
avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it

Dichiaro di essere stato informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al  
procedimento di mediazione previsto e del beneficio fiscale di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché del  
caso in cui l'esperto del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  
Dichiaro di essere stato informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla  
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.  
Dichiaro di essere stato/a resoso/ edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la  
presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da esplicare, delle iniziative da  
intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.  
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla  
conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei  
costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche  
fortuarie, e compenso professionale.  
Dichiaro, altresì, che mi sono stati noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la  
presente conferisco incarico.  
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere  
stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente  
mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.  
La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n.  
44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Lucia Silvano  
Le Rizza  




Studio Legale Rizza  
Avv. Giuseppina Rizza  
Patrocinante in Cassazione  
Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa  
Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881

Procura speciale alle liti

Il sottoscritto

delega l'Avv. Giuseppina Rizza del Foro di Siracusa a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente giudizio, compresa la fase di esecuzione. A tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, in ogni stato e grado del presente giudizio, con potere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di proporre impugnazioni, resistere ad eventuali opposizioni conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, resistere ad eventuali opposizioni conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, integrare recupero del credito, delegare procuratori e sostituti processuali in udienza, chiamare in causa terzi, nominare CTP e consulenti di parte.

Avvocato.

Richiama, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando ora d'ora il loro trattamento.


Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione Ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli art. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

- MARIA GRAZIA PETRUZZELLO
- MARIA PAOLA DI DOMENICO
- STEFANIA TRINGALI
- MARILINA VALENTINA
- CARTELLLO SOTILE
- GILBERTO PAOLA
- BORRERO MARIA

U. & M.  


Maria Irene Petruzzello  
Maria Paola Di Domenico  
Stefania Tringali  
Marilina Valentina  
Cartelllo Sotile  
Gilberto Paola  
Borrero Maria





TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore Lavoro e previdenza

10960/2017 R.G.

Il Giudice del Lavoro

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c.

FISSA

L'udienza di discussione della causa per il giorno 20 febbraio 2018 ore 11.00 e seguenti nell'aula delle udienze di lavoro di questo tribunale sito in Siracusa Viale S. Panagia liv.1, aula 2

DISPONE

Che la parte ricorrente provveda entro 10 giorni da oggi alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto al convenuto.

Rilevato che l'istanza relativa alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR, non contiene alcun nominativo di eventuali controinteressati e, pertanto, da ritenersi idonea alla instaurazione di un regolare contraddittorio

P.Q.M.

Rigetta l'istanza

Si comunichi

Siracusa Il 11/10/2017

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Clemente Pittera

**AVV. GIUSEPPINA RIZZA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Unione Sovietica 4 - 96100 SIRACUSA  
Cell. 347 9337377 - Tel-Fax 0931 1855641

**TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO**

**PROCEDIMENTO N. 2824/2017 RG - GU DOTT. PITTERA - UDENZA 20/02/2018**

Istanza anticipazione udienza ex art. 700 cpc

Per: SIPALA E ALTRI rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Rizza,

Contro: MUR e altri

premessi

che è stato depositato ricorso ex art. 700 cpc in epigrafe identificato al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/2018 in corso su posto di sostegno in deroga senza titolo e l'udienza è fissata per il 20/02/2018

che la causa riveste natura di urgenza dato che ha ad oggetto l'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, ovvero la possibilità per i docenti, in servizio fuori dalla regione Sicilia, per il CORRENTE anno scolastico di rientrare ad insegnare solo per il corrente anno scolastico in assegnazione provvisoria a Siracusa

che l'assegnazione provvisoria ha durata SOLO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 e terminerà con la chiusura dell'anno scolastico a giugno 2018 che pertanto l'udienza del mese di febbraio di fatto determinerebbe il decorso di 4 mesi di docenza fuori Siracusa e tale attesa arrechierebbe ulteriore pregiudizio alla posizione delle ricorrenti oltre quello indicato in ricorso

che la domanda cautelare si fonda anche sulla NATURA DELLA DOMANDA: La domanda ha ad oggetto ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, ovvero un diritto che ha la durata limitata al corrente anno scolastico, per come descritta in premessa. Pertanto, un ordinario giudizio di merito, nei normali termini di durata, non consentirebbe la tutela del diritto pervenendo la sentenza dopo il termine dell'anno scolastico a giugno/luglio 2018. La natura della domanda richiede l'applicazione di un provvedimento d'urgenza che faccia giustizia in termini brevi e prima della fine dell'anno scolastico.

Tutto ciò premesso, pur consapevole dell'ingente carico di ruolo dell'Ill.mo Sig. GU, in ossequio al mandato conferitomi dalle clienti

Si chiede

All'Ill.mo Sig. Giudice l'anticipazione dell'udienza prima della fine dell'anno 2017, stante la natura della causa e l'oggetto della domanda.

Con osservanza

*Avv. Giuseppina Rizza*

RIZZA  
GIUSEPPINA  
2017.10.16  
12:56





0) n. p

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Francesco Clemente Pittera

Siracusa, li 30/10/2017

Esaminata le ragioni di urgenza poste a fondamento della istanza  
a modifica di quanto statuito con decreto di fissazione di udienza  
comparizione delle parti all'udienza del 14 dicembre 2017 h. 9.00, concedendo al  
ricorrente termine sino a dieci giorni prima per la notifica del ricorso introduttivo, del  
precedente provvedimento di fissazione udienza e del presente decreto.

**DISPONE**

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera,  
vista l'istanza di anticipazione udienza depositata dalla difesa della parte ricorrente;  
Esaminata le ragioni di urgenza poste a fondamento della istanza  
a modifica di quanto statuito con decreto di fissazione di udienza



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**SETTORE LAVORO E PREVIDENZA**

2824/2017

0) n. p



TRIBUNALE DI SIRACUSA  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Siracusa,

08 NOV. 2017

IL CANCELLIERE  
SAMPERI Paola

08 NOV 2017

08 NOV 2017